



- VISTA** la nota **Prot. 0023188, del 15 maggio 2018**, con la quale Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A – Divisione Esercizio Strade Regionali Locali Ambito di Pordenone, ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione nr. **Pn/010/2018**, relativo allo svolgimento nella giornata di **Sabato 19 maggio 2018** della **Competizione Sportiva Ciclistica** denominata **101° Giro d'Italia - corsa ciclistica internazionale per professionisti. 14ª tappa: San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan (km. 186,000)**, con partenza dalle ore **11,50** dal Comune di **San Vito al Tagliamento** ed arrivo previsto (calcolando la media più bassa) alle ore **17,37 nel Comune di Ovaro(località Monte Zoncolan)** che interesserà la viabilità dei seguenti comuni ricadenti nella provincia di Udine: **Dignano, San Daniele del Friuli, Ragogna, Forgaria nel Friuli, Trasaghis, Bordano, Cavazzo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Lauco, Tolmezzo, Zuglio, Arta Terme, Paularo, Treppo Ligosullo, Paluzza, Suttrio, Cercivento, Ravascletto, Comeglians e Ovaro**, come da percorso di gara allegato all'istanza prodotta da RCS Sport S.p.A., ente organizzatore della corsa summenzionata.
- VISTE** le risultanze delle riunioni tecniche svoltesi presso il **Comune di Tolmezzo** in data **18 aprile 2018** e presso questa Prefettura UTG in data **27 aprile 2018** e del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblico svoltosi presso questa Prefettura UTG in data **15 maggio 2018**;
- VISTA** la nota **Prot. 5193/2020.18, del 07 maggio 2018**, con la quale il **Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia di Trieste** ha indicato le modalità con le quali le **Sezioni Polizia Stradale di Udine e Pordenone** coadiuveranno nel servizio di scorta e sicurezza, nelle rispettive competenze territoriali, il personale del **Compartimento Polizia Stradale di Milano**;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;  
gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

### ORDINA

la sospensione della circolazione veicolare, nella giornata di **Sabato 19 maggio 2018**, su tutto il percorso della competizione sopra indicata ricadente nella provincia di Udine, riprodotto nella crono tabella trasmessa dalla società **RCS Sport S.p.A. (organizzatrice della competizione)** in allegato all'istanza datata **04/04/2018** e la successiva variazione della crono tabella datata **16 maggio 2018**, secondo le prescrizioni imposte dalla citata autorizzazione di **Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A – Divisione Esercizio Strade Regionali Locali. Ambito Territoriale di Pordenone Centrale Infrastrutture e Territorio che costituisce parte integrante della presente ordinanza.**

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- **10 (dieci) minuti prima** del transito della carovana pubblicitaria, con termine al completo suo passaggio;
- **45 (quarantacinque) minuti prima** del transito della scorta tecnica della Polizia Stradale che precede i concorrenti, con termine al passaggio del veicolo recante il cartello mobile **"fine gara ciclistica"** seguito dal motociclista con bandiera rossa.

**N.b.:** Atteso quanto richiesto dal Comune di Ovaro con nota del **16 maggio 2018**, la sospensione della circolazione veicolare nel territorio del predetto Comune è disposta ininterrottamente da **10 (dieci) minuti prima del transito della carovana pubblicitaria sino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" seguito dal motociclista con bandiera rossa, con chiusura della viabilità rispettivamente da Villa Santina in direzione Ovaro e da Comeglians in direzione Ovaro.**

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:



- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara ciclistica" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
- e' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
- e' fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata);
- e' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- e' vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

## DISPONE

altresi che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- i Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

*Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell'Area III<sup>A</sup> di questa Prefettura-UTG, giusta il combinato disposto delle norme di cui al Decreto Legislativo 139/2000, del Decreto del Ministro dell'Interno del 04/08/2005 e del Decreto prefettizio Prot. 17484 del 14/03/2018.*

Udine data protocollo

il Dirigente dell'Area III<sup>A</sup>



Prefettura U.t.G. di Udine  
Area 3°

Il Viceprefetto Aggiunto  
Dott.ssa Sandra Cavalieri

Alla Questura di Udine  
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine  
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine  
A Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Alla SAF Udine  
Alla Prefettura UTG di Pordenone  
Ai Comuni di Dignano, San Daniele del Friuli, Ragogna,  
Forgaria nel Friuli, Trasaghis, Bordano, Cavazzo  
carnico, Verzegnis, Villa Santina, Lauco, Tolmezzo,  
Zuglio, Arta Terme, Paularo, Treppo Ligosullo, Paluzza,  
Suttrio, Cercivento, Ravascletto, Comeglians e Ovaro  
Al Comitato organizzatore  
R.C.S. Sport S.p.A. Milano

[gab.quest.ud@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ud@pecps.poliziadistato.it)  
[tud26960@pec.carabinieri.it](mailto:tud26960@pec.carabinieri.it)  
[sezpolda.ud@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolda.ud@pecps.poliziadistato.it)  
[fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)  
[saf@legalmail.it](mailto:saf@legalmail.it)

[ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it](mailto:ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it)

T/I

Prefettura U.t.G. di Udine Area 3

Via Piave 16

33100 Udine - Tel 0432 594424

**P**osta **E**lettronica **C**ertificata [protocollo.prafud@pec.interno.it](mailto:protocollo.prafud@pec.interno.it)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con Decreto legislativo 82/2005 e successive modificazioni. Il presente documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questa Prefettura UTG